



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di MOLFETTA

Banchina Seminario, s.n. 70056 MOLFETTA – Tel.080/3971076 – Fax.080/3971727

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/molffetta

E-mail: cpmolffetta@mit.gov.it – Pec: cp-molffetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 48/2020

“Modifiche al Regolamento del Porto di Molfetta (Parte II ed allegato 3)”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTO:** il “Regolamento del Porto di Molfetta – Edizione 2008”, approvato con Ordinanza n° 28/2008 in data 17.06.2008 della Capitaneria di Porto di Molfetta e successive modificazioni ed integrazioni;
- RITENUTO:** opportuno, al fine di razionalizzare la disciplina della circolazione stradale in ambito portuale a maggior tutela della sicurezza portuale, apportare alcune modifiche alla disciplina relativa alle modalità di accesso, circolazione, sosta e fermata all'interno del porto di Molfetta;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché l'art. 6 comma 7 del Codice della Strada;

ORDINA

Articolo 1

Sono modificati, come di seguito riportato, il TITOLO I, PARTE II del Regolamento del Porto di Molfetta, approvato con ordinanza n° 28/2008 in data 17.06.2008.

Le modifiche entrano in vigore con decorrenza immediata.

Gli articoli nn. 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48 e 59 del Regolamento del porto di Molfetta sono abrogati.

PARTE II

Disciplina della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale

TITOLO I

Circolazione in ambito portuale

CAPO I

Campo di applicazione e responsabilità

Articolo 35

Campo di applicazione

La presente parte del regolamento disciplina la circolazione veicolare, la fermata, la sosta ed il parcheggio, nonché la circolazione pedonale nell'ambito del porto di Molfetta, come definito nel successivo art. 36, e coincidente con l'area operativa portuale.

2. Nell'area in questione le violazioni alle norme della circolazione saranno sanzionate ai sensi del Codice della Navigazione e, per quanto non espressamente contemplato, dalle pertinenti norme stabilite dal Codice della Strada, al quale si fa espresso rimando.

Articolo 36 **Ambito portuale**

1. Ai fini del presente Capo si intende per **ambito portuale** del porto di Molfetta, così come individuata nella planimetria in allegato 3 che costituisce parte integrante del presente Regolamento:

- a) il Molo "S. Corrado";
- b) il Molo "S. Michele";
- c) il Molo "Foraneo", suddiviso nelle banchine 1, 2, 3 e 4;
- d) il Molo "Pennello";
- e) la Banchina "Seminario", limitatamente alla fascia compresa tra il ciglio banchina e i paletti di protezione per la parte compresa dalla radice sud alla barriera automatizzata sita in prossimità della sede storica della Capitaneria di porto di Molfetta, e nella sua intera estensione nel tratto a nord della predetta barriera di accesso;
- f) Banchina "S. Domenico", limitatamente alla fascia compresa tra il ciglio banchina e la linea ideale congiungente i paletti di protezione, sino all'area antistante la caserma "Altomare" della Capitaneria di Porto di Molfetta;
- g) l'area demaniale marittima denominata "Spiaggia Maddalena" così come delimitata dalle apposite cancellate.

2. Per quanto attiene la parte della Banchina Seminario e della Banchina San Domenico non rientranti nell'ambito portuale così come definito al comma 1 lettere e) ed f) del precedente comma, la circolazione, la sosta e la fermata in dette aree sono regolamentate dal Comune di Molfetta, atteso che le stesse sono inserite nel contesto viario urbano, ai sensi del codice della strada e norme contenute nel relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 37 **Responsabilità**

1. Il porto di Molfetta è privo di recinzione e varchi di accesso presidiati e le banchine portuali sono inoltre prive di protezione (guard-rail) contro la caduta in acqua di veicoli e persone.

2. L'intero ambito portuale, come definito all'art.36, è da considerarsi **area di lavoro** e pertanto potenzialmente pericolosa, ancor più per i non addetti ai lavori, considerato inoltre che il porto stesso e le banchine sono in parte inserite nel contesto viario cittadino.

3. In relazione altresì all'attività commerciale di carico/scarico delle navi nonché all'attività manutentiva navale e che in esso si svolge, operano mezzi speciali fuori sagoma, con carichi sospesi che rappresentano un particolare elevatissimo pericolo per quanti vi transitino in prossimità.

4. La circolazione, nelle aree a ciò dedicate, è consentita nel rispetto delle norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e della relativa segnaletica, adottando, nell'occasione, la necessaria attenzione e/o prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi.

5. Tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo e/o intralcio per la circolazione ed in modo che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale. Ove la segnaletica non sia presente, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, e per quanto possibile, lontano dal ciglio banchina; nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.

6. In ogni caso, deve essere adottata ogni ulteriore cautela/attenzione, particolarmente nelle ore notturne, tenendo sempre conto:

- delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale;
- delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
- della possibile circolazione di eventuali pedoni;

- del manto stradale potenzialmente interessato da eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.);
- di regolare la velocità, in relazione anche alle condizioni atmosferiche, e specie in caso di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta.

7. Le peculiari caratteristiche della zona e le molteplici attività che si svolgono nell'ambito portuale non sempre permettono di conoscere e di segnalare per tempo e convenientemente le situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi/originarsi durante/in seguito alle citate attività.

8. Inoltre la particolare esposizione agli elementi meteo marini può essere causa di malfunzionamento/deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, danni al selciato e piano di calpestio. Quindi chiunque acceda/transiti, anche se autorizzato, a piedi e/o con veicoli in genere, negli spazi portuali come indicati al precedente articolo 36, lo fa assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare.

9. In virtù di quanto sopra rappresentato, eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o cose in essi depositate in dipendenza del transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi.

10. Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

11. La Capitaneria di Porto di Molfetta è pertanto manlevata da qualsivoglia responsabilità, per danni derivanti dalla circolazione veicolare e pedonale negli spazi portuali, a persone, cose e veicoli, a seguito dell'inosservanza delle norme stabilite al presente titolo.

Articolo 38

Disciplina della circolazione nelle aree in concessione/consegna

2. Le norme della presente Parte non si applicano alle aree demaniali marittime assentite in concessione o, comunque, eventualmente date in consegna secondo i presupposti e le finalità degli articoli 34 e 36 del Codice della Navigazione.

3. Ai concessionari/consegnatari di aree demaniali è fatto obbligo di predisporre e mantenere in efficienza, ognuno per la parte di propria competenza, la segnaletica stradale verticale, orizzontale e di sicurezza (prevista dalla vigente normativa) eventualmente posta nelle rispettive aree in concessione, al fine di prevenire qualsivoglia pericolo, anche potenziale, ad ogni tipo di veicolo ed ai pedoni.

4. Gli stessi concessionari/consegnatari devono provvedere al rapido ripristino delle aree in godimento in caso di eventuale danneggiamento conseguente o, comunque, connesso all'attività svolta, nonché alla predisposizione immediata di transennamenti, cartellonistica, segnali monitori ed ogni altro adempimento idoneo ad impedire danni a persone e/o cose, da prevedersi anche nel caso si verifichino improvvise situazioni di pericolo non immediatamente eliminabili.

5. In caso di emergenza in ambito portuale (incendio, inquinamento, incidenti stradali, feriti a bordo e in banchina, rischi ambientali ecc.), oltre l'adozione delle procedure previste dai pertinenti Piani di sicurezza redatti ai sensi della vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro per le diverse fattispecie, tutti i soggetti e gli operatori interessati, secondo le rispettive competenze, dovranno provvedere affinché le corsie di viabilità eventualmente e temporaneamente impegnate anche da mezzi in movimento, siano rese prontamente libere e disponibili.

CAPO II
Norme generali

Articolo 40
Circolazione in ambito portuale

1. Circolazione su banchina Seminario (tratto oltre la sbarra), e sui moli San Corrado, San Michele e Foraneo

- L'accesso al tratto della Banchina Seminario a nord della sbarra situata nelle immediate adiacenze della Capitaneria di Porto, nonché ai Moli "S.Corrado", "S.Michele" e "Foraneo" al tratto di banchina Seminario posto oltre la sbarra di accesso, ed ai moli San Corrado, San Michele e Foraneo, è consentito, con le restrizioni/eccezioni di cui ai commi ed articoli seguenti, esclusivamente ai mezzi a motore appositamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Molfetta con "permessi di accesso in porto" di validità quinquennale (con visto annuale), ovvero di validità temporale limitata, indicanti la targa del motoveicolo/autoveicolo, nonché il nome e cognome dei proprietari degli stessi.
- I conduttori dei predetti veicoli autorizzati, all'interno delle aree portuali, dovranno esporre il "permesso di accesso al porto" ben in vista.
- Il rilascio del "permesso di accesso al porto" avverrà a seguito di presentazione di motivata istanza in carta semplice, alla quale dovrà essere allegata la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" in allegato al presente regolamento (Allegato n. 14). La stessa documentazione dovrà essere presentata, per l'ottenimento del visto annuale (riferito all'anno solare) entro il 01 dicembre di ogni anno.
- Sono esentati dal rilascio del "permesso di accesso al porto":
 - ✓ i veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso/emergenza.
 - ✓ i veicoli appartenenti alle Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali e Comunali limitatamente all'espletamento del proprio motivato servizio istituzionale in ambito portuale.
- L'accesso alle aree operative sarà di massima consentito, limitatamente al periodo di durata delle operazioni medesime, a:
 - ✓ Veicoli destinati al trasporto delle merci;
 - ✓ Veicoli destinati al trasporto del pescato;
 - ✓ Veicoli degli operatori portuali (personale delle imprese portuali autorizzate, lavoratori portuali, ormeggiatori, piloti, raccomandatari marittimi, spedizionieri, ecc.);
 - ✓ Veicoli degli armatori, Comandanti e di tutto l'equipaggio regolarmente imbarcato sulle unità da Pesca ormeggiate in porto;
 - ✓ Veicoli appartenenti a soggetti autorizzati a svolgere l'attività in ambito portuale, limitatamente alle strette necessità operative.
- Per quanto attiene le richieste avanzate da dipendenti di ditte/società le stesse devono essere controfirmate per attestazione di veridicità dal legale rappresentante della ditta stesse.
- L'Autorità marittima si riserva di poter valutare eventuali ulteriori, motivate, richieste di accesso alle aree portuali, da disciplinare, nel caso, mediante rilascio di pass temporaneo.
- Il venir meno dei presupposti in base ai quali il permesso di accesso è stato rilasciato comporta l'obbligo della immediata restituzione dello stesso alla Capitaneria di Porto di Molfetta.
- Le autorizzazioni potranno contenere eventuali aggiuntive prescrizioni e limitazioni a seconda dell'esigenza, della diversa attività da esplicarsi, delle varie zone del porto cui accedere.
- La Capitaneria di Porto di Molfetta a proprio insindacabile giudizio, per contingenti necessità, ha la facoltà di limitare in qualunque momento il numero delle autorizzazioni ovvero sospendere i permessi rilasciati, effettuare qualsiasi controllo.
- In prossimità della barriera automatizzata, è fatto obbligo di fermare il veicolo e, successivamente, di procedere a passo d'uomo disimpegnando il passaggio e

- prestando in ogni caso massima attenzione.*
- Con sbarre aperte i veicoli dovranno procedere a passo d'uomo.
 - Con sbarre chiuse, ovvero in caso di mancata apertura automatica della barriera è fatto obbligo di accostare il veicolo e rivolgersi al personale militare della adiacente Capitaneria di Porto.
 - Non è consentito suonare il clacson dell'autoveicolo per usi impropri ovvero non previsti dal vigente codice della strada.
 - Ai pedoni e velocipedi è fatto obbligo di passare a lato della barriera automatizzata, nonché sostare nel raggio d'azione e attraversare con sbarre in movimento

2. Circolazione sulle banchine nn. 1, 2 e 3 del Molo Foraneo (port-facility):

- L'accesso alle banchine n. 1, 2 e 3 del Molo Foraneo, identificate quale port-facility ai sensi della vigente normativa in materia di protezione delle navi da minacce terroristiche, è riservato esclusivamente a camion, autotreni ed autoarticolati addetti alla carica/scarica delle merci, nonché al deposito di merce in banchina, previa comunicazione da effettuarsi dall'agenzia raccomandataria della nave alla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto relativamente ai numeri di targa ed alle generalità degli autisti che hanno necessità di accedere.
- Per quanto attiene l'accesso pedonale all'interno della port-facility si applicano le norme contenute nella successiva Parte IV – Capo II.
- Le imprese portuali autorizzate allo svolgimento delle operazioni di movimentazione e veicolazione delle merci e quelle comunque autorizzate all'esecuzione di operazioni portuali sono tenute a porre in essere tutti gli accorgimenti, ivi compresa l'installazione di apposita segnaletica amovibile e la predisposizione di opportuna sorveglianza, per evitare il transito e la sosta di veicoli/pedoni non autorizzati nelle aree di lavoro.

3. Circolazione sul Molo Pennello:

L'accesso ai veicoli a motore al Molo Pennello è consentito esclusivamente nella parte sud dello stesso, per un tratto di circa 120 metri, e più precisamente sino al termine dell'area destinata a parcheggio, così come individuata al successivo articolo 46 comma 1 lettera a).

Articolo 43
Sosta e fermata

1. Nelle aree indicate nel precedente articolo 36:

- a) la sosta/fermata/parcheggio delle autovetture è consentita **esclusivamente** nelle zone sottotestate, come meglio individuate e con le limitazioni espressamente indicate dall'apposita segnaletica:
 - lungo il muro paraonde del Molo "S. Michele";
 - lungo il muro paraonde della banchina n.4 del Molo "Foraneo", nel tratto non espressamente vietato da apposita segnaletica;
 - lungo il muro paraonde della banchina n.3 del Molo "Foraneo", nel tratto non espressamente vietato da apposita segnaletica;
 - lungo il muro paraonde del Molo "Pennello", dalla radice dello stesso sino a 10 metri oltre la settima bitta (contate dalla radice); la sosta in tale area è riservata esclusivamente a ciclomotori, motocicli e autoveicoli.
- b) I camion, gli autotreni e gli autoarticolati, fatta eccezione per le fermate necessarie alla movimentazione della merce e alle operazioni di pesatura presso il bilico doganale ubicato sul Molo "S. Corrado", non possono effettuare fermate e soste in ambito portuale.
- c) Le macchine operatrici di movimentazione delle merci, di proprietà od in uso alle imprese portuali, quando inopere devono sostare lungo il muro paraonde, e parallelamente allo stesso, delle banchine nn. 1, 2 e 3 del Molo "Foraneo";
- d) ai mezzi lasciati in sosta fuori dalle aree espressamente indicate al precedente punto a) del presente articolo, in quanto costituenti grave intralcio alla circolazione stradale nonché intralcio alle operazioni di ormeggio/disormeggio e nocumto in genere alla sicurezza degli approdi, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta;
- e) ad eccezione dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/Imprese operanti in porto,

non è in alcun modo consentita la sosta continuativa per un periodo superiore alle 24 ore.

Ciò vale anche per gli automezzi autorizzati all'accesso per compiere operazioni commerciali, da svolgersi nel più breve tempo possibile; in nessun caso comunque l'automezzo dovrà rimanere incustodito, privo di sicurezza che impedisca qualunque movimento accidentale.

2. Sosta in prossimità delle sedi della Capitaneria di porto:

- È vietata la sosta e la fermata di veicoli di qualsivoglia genere lungo il perimetro del fabbricato di entrambe le sedi della Capitaneria di Porto di Molfetta, nella quali è consentito il transito esclusivamente agli automezzi di servizio del Corpo, ai veicoli di servizio in dotazione alle Forze di Polizia e agli automezzi di soccorso.
- Le aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale di colore giallo e da segnaletica verticale sono destinate alle esigenze della Capitaneria di Porto di Molfetta.
- Ai veicoli lasciati in sosta in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo, in quanto costituenti intralcio alla circolazione stradale, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta.

3. Sosta sul ciglio delle Banchine San Domenico e Seminario:

- Sui cigli delle banchine "San Domenico" e "Seminario", come individuati dall'art.36, sono vietati il transito, la fermata e la sosta dei veicoli a motore in genere.
- Ai mezzi lasciati in sosta in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo, in quanto costituenti grave intralcio alla circolazione stradale nonché intralcio alle operazioni di ormeggio/disormeggio e nocumento in genere alla sicurezza degli approdi, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta.

4. Aree di sosta riservate agli invalidi:

Alle estremità nord delle aree di parcheggio del Molo "S. Michele" e del Molo "Pennello", di cui al precedente articolo 46, sono individuati, rispettivamente, n.1 posto e n.2 posti riservati all'esclusivo utilizzo da parte di autoveicoli al servizio di persone invalide, muniti dell'apposito contrassegno.

Articolo 45

Rimozione dei veicoli in ambito portuale

1. In considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, per motivi di sicurezza, in ogni momento, potrà essere disposta la rimozione d'ufficio del veicolo – e il conseguente trasporto in apposita area esterna al porto nella disponibilità all'impresa che effettua la rimozione – di tutti i veicoli in sosta su aree diverse da quelle consentite che comportano intralcio o pericolo alla circolazione ed alle operazioni portuali.

2. Le spese relative di rimozione, trasporto e custodia sono a carico del proprietario del veicolo interessato dalla violazione.

Articolo 48-bis

Prescrizioni finali

Nelle aree indicate nel precedente articolo 36:

- a) la circolazione dei mezzi è effettuata in un'unica corsia per senso di marcia. Eventuali inversioni di marcia per l'uscita del porto potranno essere eseguite esclusivamente in testata alla banchina n. 4 del Molo "Foraneo", in testata alla banchina n. 1 dello stesso Molo per i camion, autotreni ed autoarticolati, nonché in prossimità delle fioriere posizionate in adiacenza alla "Lega Navale" sul Molo "Pennello";
- b) la circolazione dei mezzi deve avvenire sul lato destro della carreggiata, mantenendosi comunque a debita distanza dal ciglio banchina, non può superare il limite di velocità di

Km. 30 l'ora e dovrà comunque essere improntata alla massima prudenza in considerazione della particolarità e specificità delle aree in questione;

- c) è vietato il sorpasso;*
- d) in corrispondenza del varco di accesso alle banchine commerciali, posto in Banchina Seminario, i veicoli aventi direzione di marcia in uscita dal porto hanno la precedenza su quelli aventi direzione di marcia in entrata.*
- e) in prossimità della barriera automatica posta in banchina Seminario nei pressi della sede storica della Capitaneria di Porto, è fatto obbligo di fermare il veicolo e, dopo l'apertura delle sbarre, di procedere a passo d'uomo nel disimpegnare il passaggio, prestando in ogni caso massima attenzione.
È vietato sostare nel raggio d'azione e attraversare con sbarre in movimento. Ai pedoni e velocipedi è fatto obbligo di passare a lato della barriera automatica. A cura del competente servizio regionale viene apposta l'idonea segnaletica prevista;*
- f) è fatto divieto a qualsiasi veicolo di avvicinarsi a meno di tre metri dal ciglio delle banchine portuali e, ove riportate, oltrepassare le strisce orizzontali di colore giallo e/o i paletti dissuasori ivi presenti. Le porzioni delle banchine portuali ritenute pericolose, come sopra individuate, sono altresì rese evidenti in loco da apposita segnaletica stradale indicante il pericolo di caduta in mare. Le aree in parola non dovranno comunque in alcun modo, a maggior ragione, essere occupate durante le operazioni di ormeggio/disormeggio di unità navali;*
- g) è fatto divieto a tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, ed a tutti i pedoni di transitare nel raggio di azione di eventuali gru e/o carri gru in movimento, avendo cura di tenersi a debita distanza dagli stessi;*
- h) è fatto divieto ai pedoni di transitare e/o sostare nelle zone eventualmente destinate alla esclusiva circolazione veicolare e nei pressi delle aree adibite a cantiere navale e/o a zone di rimessaggio;*
- i) è altresì vietato l'accesso alla port-facility sita sul molo foraneo alle persone non legittimate.*

Articolo 48-ter **Contingenti necessità**

1. La Capitaneria di Porto di Molfetta, per contingenti necessità a tutela della sicurezza portuale, intesa nell'accezione più ampia, si riserva la facoltà di sospendere il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli, nonché l'accesso ai pedoni nell'ambito portuale, come individuato al precedente articolo 36, ovvero a porzioni di esso, anche se muniti di apposita autorizzazione.

ARTICOLO 2

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1174, 2° comma e 1161, 2° comma del Codice della Navigazione, in caso di inosservanza delle norme sopra indicate, e ai sensi delle pertinenti norme del Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita o reato.

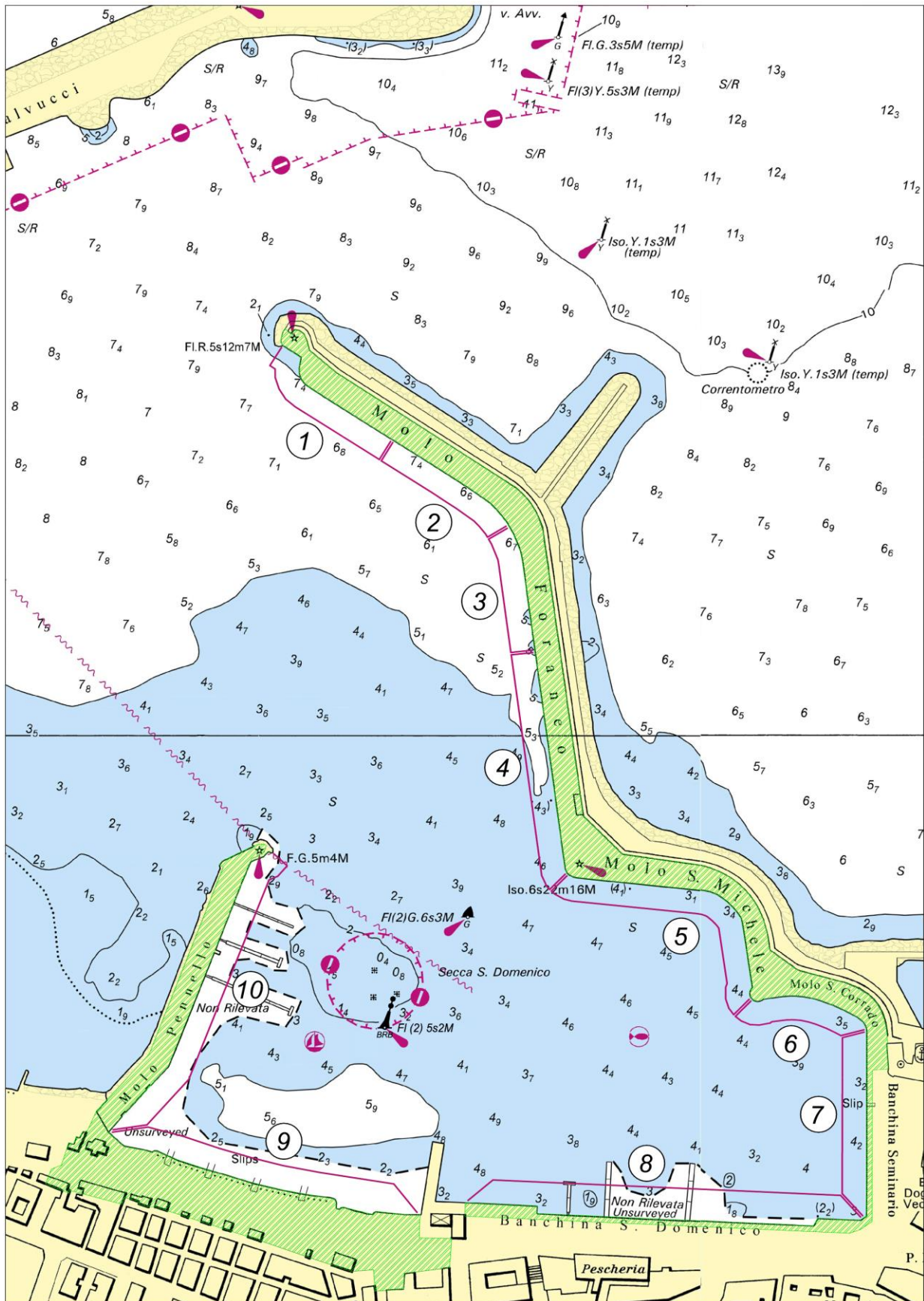
ARTICOLO 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/molfetta, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.-

Molfetta, lì 03.09.2020

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Michele BURLANDO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82



“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’intestazione della presente Ordinanza

